



## **Invito a presentare proposte 2015**

### **FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI SUL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL'UNIONE**

e

### **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA GIUDICI NAZIONALI NEL SETTORE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA**

#### **1. Introduzione**

- 1.1 Il 17 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1382/2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020. Uno dei suoi obiettivi specifici è sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune.
- 1.2 Il 30 marzo 2015 la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2015 e il finanziamento per l'attuazione del programma Giustizia<sup>1</sup>, che prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per sostenere progetti nazionali o transnazionali sulla formazione giudiziaria nel settore del diritto della concorrenza. Possono quindi essere concesse sovvenzioni per sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune nel settore del diritto della concorrenza.

Le misure previste nel campo della formazione dei giudici nazionali e della cooperazione giudiziaria sono di seguito denominate "progetti".

- 1.3 Gli organi che presentano proposte sono di seguito denominati "richiedenti". I richiedenti selezionati che hanno ricevuto una sovvenzione sono definiti come "beneficiari".

#### **2. Obiettivi**

L'obiettivo del presente invito è finanziare progetti miranti a promuovere la cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali e la loro formazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. Ciò comprende l'applicazione, a livello pubblico e privato, sia delle norme antitrust che delle norme in materia di aiuti di Stato. Fine ultimo è garantire

---

<sup>1</sup> C(2015) 1997 final

l'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'Unione da parte delle giurisdizioni nazionali.

Le sovvenzioni assegnate a norma del presente invito cofinanziano progetti i cui obiettivi sono i seguenti:

- garantire l'applicazione coerente e costante, da parte dei giudici nazionali, delle regole di concorrenza europee. Ciò comprende anche i mezzi di ricorso diretti all'effettivo esercizio dei diritti e al rispetto degli obblighi derivanti dalle citate norme;
- migliorare e incentivare la cooperazione tra giudici nazionali in materia di diritto europeo della concorrenza; anche applicando specifici meccanismi di cooperazione tra giudici nazionali e autorità per la concorrenza (compresa la Commissione europea e le norme di cooperazione specifica ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) o del [regolamento \(CE\) n. 734/2013](#)), nonché favorendo il lavoro in rete e gli scambi tra giudici nazionali;
- rispondere alle specifiche necessità dei giudici nazionali che partecipano ad attività di formazione (per i progetti relativi alla formazione dei giudici), definite in base al contenuto delle formazioni stesse e alle persone che ne usufruiscono.

Tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente attraverso progetti che si concentrino in particolare sui seguenti aspetti: il ruolo svolto dai giudici nazionali nell'applicazione del diritto europeo della concorrenza, le loro specifiche esigenze e l'ambiente lavorativo, la formazione e le conoscenze già acquisite. Una formazione di natura generale sul diritto della concorrenza è meno appropriata per realizzare detti obiettivi.

## 2.1 Ambito di applicazione e risultati attesi

I progetti devono rispondere agli obiettivi sopra descritti e dimostrare chiaramente il proprio valore aggiunto per l'UE. Il valore aggiunto delle azioni a livello europeo, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o la loro capacità di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

I contenuti dei progetti devono essere adattati alle esigenze dei destinatari. I progetti devono essere concepiti sulla base di metodi di apprendimento incentrati sulla pratica e/o metodi innovativi (compresi l'apprendimento di tipo misto, l'e-learning e le simulazioni). I risultati dei progetti devono avere una portata ampia ed essere duraturi.

## 2.2 Destinatari

I destinatari devono essere giudici nazionali che si occupano di casi di concorrenza a livello nazionale, compresi i magistrati delle procure, i magistrati ordinari in tirocinio e il personale che lavora al servizio dei giudici o delle giurisdizioni nazionali dei paesi ammissibili<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ai fini del presente invito, il termine "paesi ammissibili" indica gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, poiché, come precisato nei considerando 34 e 35 del regolamento 1382/2013, essi non hanno partecipato all'adozione del regolamento stesso e non sono quindi da esso vincolati né soggetti alla sua applicazione. La partecipazione al programma è altresì aperta ad

I destinatari definiti in questo paragrafo sono di seguito indicati come "giudici nazionali".

I progetti possono essere indirizzati ai destinatari di uno o più paesi ammissibili. Tuttavia, essi devono essere organizzati in modo tale da produrre risultati con un valore aggiunto europeo<sup>3</sup> (cfr. punto 2.1).

Possono partecipare ai progetti giudici di paesi diversi da quelli ammissibili e persone diverse dai giudici nazionali, purché una parte consistente dei destinatari sia composta da giudici come definiti al paragrafo 1. Inoltre, i costi legati alla loro partecipazione non possono rientrare tra le spese ammissibili.

### 3. Calendario e risorse disponibili

	Fasi	Periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	28.9.2015
b)	Termine per la presentazione delle domande	29.1.2016
c)	Periodo di valutazione	marzo-aprile 2016
d)	Informazione ai richiedenti	maggio-giugno 2016
e)	Revisione dei bilanci e firma della convenzione di sovvenzione	giugno-luglio 2016
f)	Avvio dell'azione/programma di lavoro	a partire da agosto 2016
g)	Giornata d'informazione a Bruxelles per i richiedenti selezionati	settembre 2016

L'entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito ammonta a 1 000 000 di EUR.

L'importo massimo delle sovvenzioni è pari a 400 000 EUR e quello minimo a 10 000 EUR.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

### 4. Priorità

I progetti devono essere adattati ai destinatari, in base a necessità definite preliminarmente. I richiedenti devono anche considerare la possibilità di differenziare i contenuti in funzione del livello delle giurisdizioni nazionali (prima istanza, appello, cassazione ecc.) e in funzione della loro natura (amministrativa, civile/commerciale o altra).

---

organizzazioni di paesi candidati, candidati potenziali e paesi in via d'adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali previsti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili; tuttavia, prima che possano beneficiare di un finanziamento, tali paesi devono soddisfare determinate condizioni (ossia, devono aver firmato un accordo per poter partecipare al programma e devono aver contribuito al bilancio dell'Unione europea).

<sup>3</sup> Articolo 2 del regolamento 1382/2013.

I progetti di formazione devono garantire la partecipazione attiva dei giudici nazionali alle attività previste. È quindi opportuno evitare delle semplici conferenze.

L'ambiente in cui si svolge la formazione partecipativa per i giudici nazionali deve essere sufficientemente sicuro da permettere ai partecipanti di scambiarsi liberamente opinioni ed esperienze e di apprendere gli uni dagli altri, senza controlli o interferenze esterni. È pertanto preferibile che i progetti siano destinati esclusivamente ai giudici nazionali.

I richiedenti devono indicare chiaramente quali priorità fra quelle sotto indicate sono oggetto della loro proposta. I progetti devono trattare almeno una di queste priorità. Possono inoltre vertere su più di un'area di intervento, ma devono chiaramente indicare quale sia la **priorità principale** e quale la **priorità secondaria**.

Le proposte che non riguardano nessuna delle priorità sotto menzionate possono essere comunque ammissibili, ma riceveranno 0 punti per il criterio di aggiudicazione 1.c). Come eccezione a questa regola l'ordinatore, su proposta del comitato di valutazione, può decidere che l'argomento/l'attività proposti debbano essere considerati una priorità (ad esempio necessità particolari in uno Stato membro). In tal caso per il criterio di aggiudicazione 1.c) può essere attribuito un massimo di 10 punti.

### **AREA 1 — Approfondimento della conoscenza, applicazione ed interpretazione del diritto della concorrenza dell'Unione**

I progetti devono consistere in attività di formazione come conferenze, seminari, laboratori, convegni ecc., così come corsi di formazione di breve o lunga durata sul diritto della concorrenza dell'Unione europea. I progetti che rispondono a questa priorità devono essere piuttosto orientati verso le formazioni avanzate destinate ai giudici nazionali. Le formazioni di base saranno finanziate solo quando debitamente giustificate (ad esempio per giudici nazionali in un organo giurisdizionale di recente costituzione).

Per quanto riguarda quest'area, l'invito 2015 si concentra sulle seguenti priorità:

**Priorità 1** — Nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato e del nuovo ruolo conferito ai giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia, sono fortemente raccomandate le attività di formazione incentrate sugli **aiuti di Stato**.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 4 argomenti sotto elencati:

- a) la nozione di aiuto (inclusi il metodo di finanziamento degli aiuti mediante prelievi parafiscali e i servizi di interesse economico generale<sup>4</sup>);

---

<sup>4</sup> Il quadro normativo dei servizi di interesse economico generale comprende i seguenti strumenti: comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell'11.1.2012, pagg. 4-14; decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7 dell'11.1.2012, pagg. 3-10; comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, GU C 8, dell'11.1.2012, pagg. 15-22; regolamento (UE) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- b) i regolamenti adottati nel contesto della modernizzazione degli aiuti di Stato, ossia, principalmente, il regolamento "de minimis"<sup>5</sup> e il regolamento generale di esenzione per categoria<sup>6</sup>;
- c) il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (in base alla comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali e alla comunicazione sul recupero<sup>7</sup>);
- d) la richiesta di provvedimenti provvisori dinanzi agli organi giurisdizionali e la sua interazione con i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

**Priorità 2** — Attività di formazione incentrate sulla **direttiva 2014/104/UE relativa alle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust**<sup>8</sup>. La direttiva deve essere recepita nel diritto interno entro il 26 dicembre 2016. Lo scopo di questi progetti sarebbe quello di preparare i giudici nazionali ad applicare le nuove norme nazionali non appena entrino in vigore.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 5 argomenti sotto elencati:

- a) la divulgazione delle prove nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno;
- b) il trasferimento del sovrapprezzo e l'interazione fra azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione ma intentate da soggetti danneggiati a diversi livelli della catena di approvvigionamento;
- c) la quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust nel quadro delle azioni di risarcimento, inclusi i metodi di quantificazione individuati nella Guida pratica della Commissione sulla quantificazione del danno da violazione delle norme antitrust<sup>9</sup>;
- d) l'interazione fra l'applicazione a livello pubblicistico e privatistico del diritto della concorrenza, con particolare attenzione sia all'interazione positiva (in che modo gli attori possono trarre beneficio da provvedimenti di applicazione delle norme intrapresi dalle

---

agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 1-8.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pagg. 1-78.

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, GU C 272 del 15.11.2007, pagg. 4-17.

<sup>8</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GU L 349, pagg. 1-19, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0104&from=EN>.

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification\\_guide\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_it.pdf)

- autorità garanti della concorrenza) che a misure per evitare interazioni negative (ad esempio limiti alla divulgazione delle prove e relativamente alla responsabilità in solido);
- e) la gestione dei casi e le migliori prassi nel trattare le questioni relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile e le situazioni in cui, in diversi Stati membri, si svolgono procedimenti paralleli o successivi.

**Priorità 3** — Attività di formazione incentrate sui **principi economici** sottesi al **diritto della concorrenza**. Queste formazioni dovrebbero avere un orientamento pratico e dovrebbero comportare lo studio di casi reali.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 4 argomenti sotto elencati:

- a) principi economici di base (ad esempio la domanda e l'offerta, l'analisi dei costi, la sostituibilità e le interazioni strategiche in diversi ambienti concorrenziali), per dotare i giudici nazionali di strumenti utili all'analisi della questione da dirimere;
- b) analisi economica delle questioni di concorrenza di base come la definizione del mercato, il potere di mercato, le restrizioni verticali ecc., in modo da fornire ai destinatari della formazione le conoscenze necessarie per gestire autonomamente i casi reali;
- c) quantificazione dei danni e determinazione ottimale di sanzioni, metodi e principi;
- d) valutazione degli elementi di prova di natura economica nei contenziosi, compresa una revisione dei metodi di stima (qualitativi e quantitativi) attualmente utilizzati che ne evidenzia i vantaggi e i limiti, così come l'importanza della coerenza, solidità e riproducibilità dei risultati.

## **AREA 2 — Sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche dei giudici nazionali**

Lo sviluppo delle competenze linguistiche può rappresentare l'obiettivo principale di un programma di formazione (10 punti), o può essere incluso come attività secondaria (5 punti) nei programmi di formazione delle aree 1 e 3.

**Priorità 4** — I progetti devono riguardare attività di formazione giuridico-linguistiche legate alla specifica terminologia utilizzata nell'applicazione del diritto della concorrenza. e devono avere come finalità il superamento delle barriere geografico-linguistiche che ostacolano la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

## **AREA 3 — Miglioramento e/o creazione di strutture di cooperazione/reti**

Il miglioramento e/o la creazione di strutture di cooperazione/reti possono rappresentare l'obiettivo principale di un programma di formazione (10 punti), o possono rientrare come attività secondarie (5 punti) nei programmi di formazione delle aree 1 e 2. I progetti saranno considerati come rientranti nell'area 3 solo se il loro obiettivo principale è il miglioramento e/o la creazione di strutture di cooperazione/reti fra giudici nazionali di più di uno Stato membro dell'UE. Si incoraggia comunque vivamente l'inclusione, nei programmi di formazione delle aree 1 e 2, di attività che promuovano la cooperazione e la creazione di reti fra i giudici.

**Priorità 5** — Incentivazione della cooperazione fra giudici nazionali e/o fra giudici nazionali e la Commissione (ad esempio richieste di pareri/informazioni) nel settore degli aiuti di Stato<sup>10</sup> e/o dei procedimenti antitrust. I progetti possono anche vertere sulla diffusione delle conoscenze sugli strumenti di cooperazione esistenti in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 e della comunicazione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali<sup>11</sup>, e/o sull'introduzione di nuovi forum di cooperazione.

**Priorità 6** — I progetti dovrebbero vertere anche sulla creazione, sul miglioramento e/o sull'interconnessione di banche dati o strumenti su internet rilevanti a livello transfrontaliero per l'Unione, finalizzati a creare o rafforzare la cooperazione e diffondere informazioni tra i giudici nazionali a livello nazionale ed europeo, o a facilitare la gestione di casi complessi transfrontalieri in materia di concorrenza.

#### Distribuzione del sostegno finanziario fra le varie priorità e attribuzione dei punti

La decisione in merito all'assegnazione delle sovvenzioni sarà improntata a un giusto equilibrio fra le varie priorità. La Commissione finanzia quindi almeno due progetti<sup>12</sup> per ciascuna delle 3 aree di cui sopra (come priorità principale). La priorità sarà accordata ai progetti che non si limitano a replicare/a sovrapporsi a materiale di formazione esistente/futuro o progetti esistenti/futuri, ma che sono invece complementari ad essi o innovativi. Vedi anche la "Tabella di assegnazione dei punti per il criterio di aggiudicazione 1.c)" in allegato.

## 5. Condizioni di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 8.

Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate per posta (cfr. punto 8) mediante il modulo di domanda e relativi allegati accessibili alla pagina web [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rifiuto della domanda.

## 6. Ammissibilità, esclusione, selezione e criteri di concessione

### 6.1 Criteri di ammissibilità

I progetti devono:

- (a) essere presentati da autorità, organizzazioni pubbliche o private ufficialmente stabilite in uno dei paesi ammissibili, o da un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni di paesi terzi possono partecipare in quanto partner associati ma non è consentito loro di presentare progetti o figurare come co-richiedenti (co-beneficiari). Le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare le domande in partenariato con organismi pubblici o con organizzazioni private senza scopo di lucro. Gli organismi istituiti dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 208 del regolamento

<sup>10</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XC0409%2801%29>

<sup>11</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004XC0427\(03\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004XC0427(03))

<sup>12</sup> Se viene presentato un numero sufficiente di domande.

finanziario<sup>13</sup> non sono autorizzati a presentare una domanda di sovvenzione, ma possono essere associati alla domanda. Tuttavia le spese ad essi relative non possono essere cofinanziate dalla sovvenzione;

- (b) rivolgersi al gruppo di destinatari come definito al punto 2.2 del presente invito a presentare proposte;
- (c) richiedere una sovvenzione da parte dell'UE che non sia inferiore a 10 000 EUR o superiore a 400 000 EUR;
- (d) non essere completati o iniziati prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

## 6.2 Criteri d'esclusione

### 6.2.1 Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti:

- (a) che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività, ovvero a carico dei quali è in corso un procedimento relativo alle predette situazioni o si trovano in ogni altra circostanza analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali;
- (b) nei confronti dei quali è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato afferente alla loro condotta professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in questione;
- (c) che hanno agito in ambito professionale con grave negligenza, accertata con qualsiasi mezzo di prova documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali;
- (d) che non hanno ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'ordinatore responsabile o del paese dove deve essere eseguita la convenzione di sovvenzione;
- (e) nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in questione;

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (in appresso: "RF") — <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF>. Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso: "MAP") - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:IT:PDF#page=3>



(f) che sono attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

#### 6.2.2 Esclusione dalla concessione

I richiedenti non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze:

(g) si trovano in una situazione di conflitto di interessi;

(h) hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dalla Commissione in applicazione delle condizioni di partecipazione alla procedura di concessione delle sovvenzioni, oppure non hanno fornito tali informazioni;

(i) rientrano in uno dei casi di esclusione di cui al punto 6.2.1.

Ai richiedenti, o se del caso ad entità ad essi collegate, colpevoli di false dichiarazioni possono essere irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare sull'onore di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al punto 6.2, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile sul sito web della Commissione ([http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html)). Tale dichiarazione non è richiesta per sovvenzioni di modesta entità (importo uguale o inferiore a 60 000 EUR).

#### 6.3 Criteri di selezione

Le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e che non rientrano nei criteri di esclusione saranno valutate sulla base delle capacità finanziarie e operative.

##### 6.3.1 Capacità finanziaria<sup>14</sup>

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutta la durata del progetto e devono partecipare al finanziamento del progetto stesso. La capacità finanziaria sarà valutata in base alla seguente documentazione giustificativa, da inviare congiuntamente alla domanda (la verifica della capacità finanziaria non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali):

- a) sovvenzioni di importo pari o inferiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull'onore;
- b) sovvenzioni di importo superiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull'onore, e

ALTERNATIVAMENTE

il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti;

OPPURE

---

<sup>14</sup> Articolo 131, paragrafo 3, e articolo 132, paragrafo 1, del RF; articolo 202 delle MAP.

per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Qualora, sulla base di tali documenti, ritenga che la capacità finanziaria non è provata in modo soddisfacente, la Commissione può:

- chiedere ulteriori informazioni;
- offrire una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento rateale;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento assicurato da garanzia bancaria;<sup>15</sup>
- respingere la domanda.

### 6.3.2 Capacità operativa<sup>16</sup>

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il progetto o il programma di lavoro. Essi devono presentare una dichiarazione sull'onore o i seguenti documenti:

- le relazioni d'attività dell'organizzazione (se applicabile);
- una breve descrizione delle competenze o risorse professionali esistenti che saranno impiegate per realizzare il progetto e/o il curriculum vitae delle persone responsabili in via principale della gestione e attuazione del programma;
- l'elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di un determinato invito a presentare proposte, o alle azioni da realizzare;
- l'inventario delle risorse materiali o economiche impiegate nel progetto.

## 6.4 Criteri di concessione

Saranno valutate solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione sopra indicati. I criteri di concessione intendono garantire che siano selezionati progetti con un elevato livello qualitativo atti a realizzare, per quanto possibile, gli obiettivi e le priorità del presente invito in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Devono essere attentamente studiate eventuali sinergie con altri strumenti e programmi dell'UE e devono essere evitate duplicazioni con attività già avviate. Tutti i progetti saranno esaminati in base ai criteri di seguito indicati.

### 1) **Attinenza agli obiettivi e alle priorità dell'invito (30 punti)**

a) Rispondenza della proposta agli obiettivi dell'invito (10 punti)

b) Rispondenza della proposta al requisito del valore aggiunto europeo di cui al punto 2.1 (5 punti)

---

<sup>15</sup> Articolo 134 RF; articolo 206 MAP.

<sup>16</sup> Articolo 131,3 RF; articolo 202 MAP.

- c) Rispondenza della proposta a uno dei settori prioritari definiti nell'invito e alle esigenze dei giudici nazionali (per ruolo, funzione e anzianità) (10 punti) e inoltre, ove applicabile, la misura in cui risponde ad una priorità secondaria (5 punti)
- 2) **Qualità intrinseca del progetto dal punto di vista della sua concezione, presentazione, organizzazione ed esecuzione (30 punti)**
- a) La metodologia (approccio, dettaglio e specificità delle attività proposte, qualità dei relatori, sistemi di monitoraggio, strategie di marketing ecc.) e il calendario sono appropriati per ottenere dal progetto i risultati sperati? (10 punti)
- b) Le attività proposte sono concepite in modo adeguato al pubblico atteso (10 punti)?
- c) In che misura la concezione del progetto permette di realizzare i suoi obiettivi (ripartizione equilibrata dei compiti, migliore scelta delle competenze ecc.) (10 punti)?
- 3) **Portata geografica del progetto in termini di partner, partecipanti e gruppo di destinatari (10 punti)**
- a) Quanto ampia è la portata geografica — in termini di risultati previsti — del progetto (in base al numero di nazionalità coinvolte in termini di partecipanti, gruppo di destinatari e/o partenariato)? (5 punti)
- b) Saranno assegnati punti supplementari ai progetti che coinvolgono nazionalità meno considerate da progetti precedenti finanziati nell'ambito del programma di formazione dei giudici nazionali in diritto della concorrenza<sup>17</sup> (5 punti).
- 4) **Risultati attesi, divulgazione e sostenibilità (10 punti)**
- a) I risultati attesi sono realizzabili e attinenti? (5 punti)
- b) Esistono piani concreti per un'adeguata e tempestiva divulgazione/condivisione dei risultati? I risultati hanno un potenziale impatto sostenibile? (5 punti)
- 5) **Efficacia in termini di costi-benefici (20 punti)**
- a) Gli stanziamenti previsti sono ragionevoli rispetto ai risultati attesi e in termini di costo giornaliero di ogni giudice formato (10 punti)?
- b) I costi calcolati per ogni sezione del bilancio rappresentano un buon rapporto qualità-prezzo rispetto al prezzo medio di mercato (10 punti)?

Al fine di ottenere una sovvenzione, il progetto deve ottenere almeno il 50 % dei punti disponibili per i criteri nn. 1, 2 e 5, e almeno 60 punti su 100.

Nel corso della procedura di valutazione la Commissione si riserva il diritto di chiedere documenti/chiarimenti aggiuntivi, compreso un colloquio con il richiedente in merito a qualunque rettifica di ordine tecnico e finanziario. Una volta terminata la procedura di valutazione, compresa

---

<sup>17</sup> Per informazioni sul numero di giudici, elencati per nazionalità, beneficiari di formazione, si veda il sito web della Commissione: [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

l'adozione della decisione da parte della Commissione, quest'ultima informerà ciascun richiedente quanto alla decisione finale adottata e alle successive fasi. La Commissione avvierà quindi le procedure — compresa la revisione dei bilanci (se necessaria) — per la preparazione della convenzione di sovvenzione.

## 7. Disposizioni finanziarie<sup>18</sup>

- 7.1 Nel dare esecuzione ai progetti, i beneficiari devono conformarsi al regolamento finanziario (in particolare al titolo VI della parte prima) e alle relative modalità di applicazione 2012<sup>19</sup>;
- 7.2 La sovvenzione concessa nell'ambito del programma non è destinata a coprire la totalità dei costi dell'azione: il contributo dell'Unione europea è limitato ad un massimo dell'80%, e in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un massimo del 90% delle spese ammissibili complessive dell'azione, in particolare per: entità europee, nazionali o subnazionali specificamente create ai fini della formazione dei giudici nazionali; associazioni europee, nazionali e subnazionali di giudici del settore del diritto della concorrenza; richiedenti originari di Stati membri dell'UE oggetto di assistenza o vigilanza finanziaria (Cipro, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Romania e Spagna).

Di conseguenza, almeno il 20% — e in caso speciali il 10% — di tali spese è a carico del richiedente, dei partner o di un'altra fonte di finanziamento.

- 7.3 Divieto di cumulo: il cofinanziamento di un progetto nel quadro del presente programma non può essere combinato con altri cofinanziamenti ottenuti da altri programmi finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.
- 7.4 Il progetto non deve essere completato o iniziato prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.
- 7.5 Gli apporti in natura non possono figurare nel progetto di bilancio come spese e non sono accettati come cofinanziamento, a meno che non rientrino nella categoria introdotta dal considerando 7 del regolamento 1382/2013<sup>20</sup>.
- 7.6 Le norme sulle spese ammissibili sono contenute nelle condizioni generali del progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte.
- 7.7 Per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubblici che privati, l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubblici è ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate esercizio di pubblica autorità.

---

<sup>18</sup> Altre disposizioni possono essere reperite nel modello di convezione di sovvenzione disponibile sul sito della DG Concorrenza: [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

<sup>19</sup> Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF>. Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione — <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:IT:PDF#page=3>

<sup>20</sup> "L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ("regolamento finanziario)".

- 7.8 Il richiedente deve presentare delle stime di bilancio in equilibrio, in euro, indicanti le fonti di cofinanziamento diverse dal bilancio dell'UE.
- 7.9 Le spese di alloggio e pasti/bevande sono rimborsate sulla base dei costi unitari, i cui importi sono stabiliti dalla decisione C(2008)6215 della Commissione. Per seminari di mezza giornata sarà rimborsato il 50% della somma giornaliera.
- 7.10 Il beneficiario (o i co-beneficiari nel caso di più soggetti) è il capo-progetto a cui sarà erogata la sovvenzione. Per essere ammissibili, tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, gli ordinativi di beni/servizi devono essere effettuati da quest'ultimo e le fatture devono essere a suo nome. I beni/servizi ordinati e pagati da altri partner sono considerati apporti in natura e quindi non rientranti tra le spese ammissibili.
- 7.11 I progetti non possono avere come oggetto od effetto la produzione di un utile. Per utile si intende l'eventuale eccedenza del complesso delle entrate effettive rispetto ai costi effettivi del progetto. Qualora venga constatata l'esistenza di un utile, l'ammontare finale della sovvenzione verrà ridotto di un importo corrispondente. Questa disposizione non si applica alle sovvenzioni di modesta entità (importo uguale o inferiore a 60 000 EUR).
- 7.12 La Commissione può concedere una sovvenzione inferiore all'importo richiesto. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione chiesta dal richiedente, spetta a quest'ultimo reperire le risorse supplementari necessarie o ridurre il costo totale del progetto per rendere possibile la sua realizzazione senza modificarne gli obiettivi o il contenuto. In altri casi, potrà essere deciso di concedere una sovvenzione solo per una parte dell'azione prevista. Si noti che l'erogazione di due finanziamenti per uno stesso progetto da parte della Commissione è in ogni caso vietato.
- 7.13 L'importo erogato dalla Commissione sarà proporzionale al costo totale stimato del progetto e sarà ridotto proporzionalmente alla differenza se il totale dei costi effettivi risulterà inferiore al totale dei costi stimati.
- 7.14 Le sovvenzioni sono disciplinate da una convenzione scritta che contiene le modalità di rimborso di una determinata quota delle spese ammissibili effettivamente sostenute. A seconda dei casi, sarà utilizzata una convenzione di sovvenzione per un'azione con un solo beneficiario o con più beneficiari. Si tratta di una convenzione standard le cui condizioni non possono essere modificate o negoziate.
- 7.15 Condizioni di pagamento: di norma, la sovvenzione della Commissione viene versata in due rate: la prima rata a titolo di prefinanziamento (fino ad un massimo del **50%** della sovvenzione totale) al momento della firma della convenzione di sovvenzione da parte del beneficiario, la seconda a saldo alla ricezione ed approvazione, da parte della Commissione, della relazione e del rendiconto finanziario finali del progetto.

## 8. Presentazione delle domande

- 8.1 Le domande devono essere presentate seguendo il modulo standard unitamente ai relativi allegati elencati nella parte F del modulo.
- 8.2 La domanda deve essere firmata dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome del richiedente.

8.3 I moduli possono essere scaricati dal sito web [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

Servizio d'assistenza: eventuali quesiti riguardanti l'invito a presentare proposte possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo COMP- TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.

8.4 Le domande devono essere complete (**e comprendere tutti i documenti specificati nell'allegato "Check list for applicants"**), firmate, datate e presentate in duplice copia (una originale firmata e una in formato elettronico) **entro venerdì 29 gennaio 2016 a mezzo posta o corriere espresso** (fa fede il timbro postale o la ricevuta del corriere espresso):

se inviate a mezzo posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.4582 – TRAINING OF JUDGES CFP 2015**  
MADO 20/043  
1049 Bruxelles  
Belgio

se inviate tramite corriere espresso, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.4582 – TRAINING OF JUDGES CFP 2015**  
Avenue du Bourget, 1  
1140 Evère  
Belgio

La menzione " <b>CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE REGISTRY</b> " deve essere chiaramente apposta sulla busta.
---

8.5 Le domande possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma preferibilmente in inglese, mediante il modulo di domanda. Per le domande presentate in una lingua diversa dall'inglese, è richiesta l'aggiunta di una sintesi in inglese.

8.6 I richiedenti saranno informati dei risultati della valutazione del loro progetto quanto prima. Si attira tuttavia l'attenzione sul fatto che la durata dell'intera procedura di concessione di sovvenzioni generalmente va **dai 9 ai 12 mesi circa** a partire dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

## 9. Riunione introduttiva

Il bilancio della proposta deve includere le spese di viaggio verso e da Bruxelles e 1 pernottamento (ove necessario) per uno o più rappresentanti dell'organizzazione coordinatrice (tra cui almeno il coordinatore del progetto e, possibilmente, anche il coordinatore finanziario, salvo che si tratti della stessa persona). Queste spese sono destinate a consentire ai richiedenti di partecipare alla riunione introduttiva di un giorno, dedicata alla gestione del progetto, agli aspetti amministrativi e agli obblighi di rendicontazione.

## 10. Periodo di esecuzione del progetto e altri aspetti

- 10.1 La durata massima dei progetti non può superare i 24 mesi.
- 10.2 Il progetto di convenzione produrrà effetti vincolanti solo dopo che sarà stato controfirmato dalla Commissione.
- 10.3 Una volta che il progetto è stato completato ed entro il termine che sarà specificato nella convenzione di sovvenzione, i beneficiari devono inviare alla Commissione, all'indirizzo suindicato, una **relazione finale** sul progetto, contenente una **relazione tecnica** e una **relazione finanziaria finali**, accompagnate dalla richiesta di versamento del saldo. La relazione finale illustrerà in particolare gli ostacoli eventualmente incontrati, le valutazioni espresse dai partecipanti (ad esempio, mediante formulari di riscontro), i risultati ottenuti, la loro divulgazione e le conclusioni da trarre dal progetto.
- 10.4 La Commissione si riserva di chiedere ai beneficiari di mettere a sua disposizione i risultati in una forma utilizzabile e atta alla loro divulgazione, libera da diritto d'autore, come manuali, pubblicazioni, software e siti internet.

## 11. Pubblicità

- 11.1 Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web delle istituzioni dell'Unione durante il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale sono state attribuite. Queste informazioni possono anche essere pubblicate tramite altri mezzi idonei, inclusa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del beneficiario;
- l'oggetto della sovvenzione e il punteggio finale;
- l'importo concesso.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario<sup>21</sup> al momento della domanda, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

- 11.2 I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nelle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. A questo proposito, i beneficiari provvedono inoltre a far comparire il nome e l'emblema della Commissione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Al tal fine, essi sono tenuti ad utilizzare il testo, l'emblema e l'avvertenza disponibili sul sito web [http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index\\_en.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm).

Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o della decisione di

---

<sup>21</sup> Articolo 35 e 128, paragrafo 3 RF; articoli 21 e 191 MAP.

sovvenzione. Inoltre il beneficiario dovrà indirizzare a tutti i partecipanti del progetto un formulario di valutazione, i cui risultati dovranno essere comunicati alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

## 12. Protezione dei dati

La partecipazione ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte della Direzione "Registro e risorse" della Direzione generale della Concorrenza in veste di responsabile del trattamento. Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla dichiarazione di riservatezza reperibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement\\_publicprocurement\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf).

Il contabile della Commissione può registrare i dati personali nel sistema di allarme rapido (SAR), oppure sia nel SAR che nella base centrale di dati sull'esclusione qualora il richiedente si trovi in una delle situazioni di cui:

— alla decisione 2008/969 della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido (per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla riservatezza all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/legal\\_entities/legal\\_entities\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)), oppure

— al regolamento 2008/1302 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla riservatezza all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)).

## 13. Denuncia al Mediatore europeo

A qualsiasi stadio del trattamento amministrativo delle pratiche relative alle sovvenzioni, le persone o gli enti interessati che ritengano di essere vittime di un caso di cattiva amministrazione possono, indipendentemente da qualsiasi altro mezzo di ricorso, presentare una denuncia al Mediatore europeo, conformemente all'articolo 228, paragrafo 1, del TFUE e secondo le modalità previste dalla decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 113 del 4 maggio 1994.